

Allegato “C” al repertorio n. 64020 e raccolta n. 28001

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’associazione senza fini di lucro, denominata: **“Le Querce di Mamre - Ente Filantropico”**, con sede legale nel Comune di Piacenza.

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “ETS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **“Le Querce di Mamre ETS - Ente Filantropico”**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. L’Associazione, pur essendo apartitica e aperta a tutte le fedi e convinzioni personali, riconosce e promuove il valore della dignità umana in ogni fase della vita, dal concepimento alla morte naturale, e in qualsiasi condizione fisica o psichica, ispirandosi ai principi di rispetto e solidarietà propri della tradizione cristiana.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art- 5 comma 1 D.lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Art. 3 - Finalità associative e Oggetto sociale

Allo scopo di realizzare le proprie finalità l'associazione si propone di:

- a) sollecitare, promuovere e coordinare iniziative di assistenza sociale finalizzate all'accoglienza e al sostegno alla vita ispirandosi alle linee dottrinali della Chiesa Cattolica;
- b) realizzare e gestire, direttamente e senza scopo di lucro, un Centro di solidarietà ed accoglienza temporanea attraverso il quale fornire assistenza sociale e socio-sanitaria a madri o padri soli o coppie in gravi difficoltà, nei casi di accertata necessità riguardo alla vita nascente;
- c) sollecitare la disponibilità di famiglie, persone, beni e risorse al fine di creare una cultura favorevole alla vita e una mentalità di prevenzione dell'aborto;
- d) sollecitare e raccordare famiglie, operatori, gruppi, associazioni o Enti pubblici e del privato sociale (anche mediante convenzioni) per realizzare l'ospitalità e accoglienza nelle case alloggio secondo progetti formativi integrati, in un percorso volto all'autonomia della persona.

L'associazione persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso le seguenti attività istituzionali:

- Assistenza e supporto psico-sociale a gestanti in gravidanza ad alto rischio socio-economico;
- Sostegno materiale (buoni alimentari, indumenti premaman, articoli per l'infanzia, contributi per utenze energetiche) a madri gestanti e nuclei familiari in difficoltà o composti da persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- Orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari pubblici e privati;
- mediazione familiare per conflitti intra-familiari derivanti da stress economico e sociale
- richiesta di finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- partecipazione con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- Campagne di educazione alla salute riproduttiva e alla genitorialità consapevole;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di accoglienza della vita umana e tutela della maternità;
- promozione e partecipazione ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela della maternità e paternità e della vita nascente;
- promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni del diritto alla vita fin dal suo concepimento;

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Risorse economiche e Principi di Gestione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è gestito dall'organo amministrativo secondo criteri di prudenza, conservazione del valore nel tempo, adeguata diversificazione degli impieghi e coerenza con la missione dell'Associazione, evitando operazioni speculative e privilegiando investimenti a basso/medio rischio e con impatto coerente con le finalità statutarie.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e in ogni caso dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei donatori e del pubblico, garantendo una informazione chiara circa gli obiettivi, le modalità di utilizzo

delle risorse raccolte e i costi connessi, in conformità alle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore.

L'Associazione assicura che la destinazione del patrimonio e delle risorse, ivi comprese quelle derivanti da attività di raccolta fondi, avvenga nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, componenti degli organi sociali o altri soggetti ad essi collegati, salvo che ciò sia imposto per legge.

Le erogazioni di denaro, beni o servizi, anche di investimento, sono deliberate dall'organo amministrativo e sono indirizzate:

- a categorie di persone svantaggiate o vulnerabili;
- a enti del Terzo settore ed altre attività di interesse generale individuate dal presente Statuto, secondo criteri predeterminati di imparzialità, trasparenza, non discriminazione, efficacia dell'intervento e coerenza con le priorità strategiche dell'Ente.

L'Associazione può effettuare erogazioni sotto forma di contributi, sovvenzioni, borse di studio, prestazioni di servizi, concessione di beni o altre forme tecniche di sostegno, anche tramite strumenti finanziari o investimenti a impatto sociale, purché ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e non determini, di fatto, un vantaggio indebito per soggetti diversi dai destinatari legittimi.

In applicazione dei principi di cui ai commi precedenti, l'Associazione può dotarsi, ove ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, di uno o più regolamenti interni che disciplinano:

- le politiche di investimento e di gestione del patrimonio;
- le procedure e gli standard etici per la raccolta fondi;
- i criteri e le procedure di selezione dei beneficiari e di erogazione delle risorse, anche con riferimento ai controlli sull'utilizzo dei fondi erogati.

L'Associazione assicura un'adeguata rendicontazione delle risorse raccolte e impiegate, anche attraverso il bilancio di esercizio e, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari e la verificabilità delle erogazioni effettuate, in coerenza con la normativa vigente per gli enti del Terzo settore e per gli enti filantropici. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed

effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

Le attività dell'Associazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione non può ricevere alcun corrispettivo, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 5 – Libri sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o libro Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione nonché la scrupolosa osservanza del regolamento interno e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.

L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:

a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale o in sua assenza dal tutore;

b) nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro sessanta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Art. 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. **recesso/dimissione** volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci da attuarsi senza indugio a cura del Consiglio Direttivo;
- b. **morosità** della quota associativa annuale o del contributo integrativo protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto, ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
- c. **radiazione/esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Contro questo procedimento è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 c.c.
- d. **scioglimento** della Associazione.
- e. **decesso** del socio stesso.

Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal Consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.

L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.

L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Doveri e diritti degli associati

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo (e ove minori del solo elettorato attivo da esercitarsi a mezzo di un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale o in sua assenza dal tutore); nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 15 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. Nella domanda, l'associato dovrà impegnarsi per iscritto a non divulgare informazioni che siano sottoposte a tutela della privacy. A tal fine, il Comitato Direttivo potrà emanare un apposito regolamento.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche, tranne quelle professionali previste per legge in capo all'Organo di Controllo, e gli incarichi associativi sono gratuiti salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo lettera o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 20 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15

gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; qualora il verbale sia sottoscritto dal solo segretario la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove si trova il segretario;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (o almeno solo dal verbalizzante) e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai consiglieri possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni ex art. 34 del D. Lgs. n. 117/2017 ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente (qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea), un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Presidente, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; qualora il verbale sia sottoscritto dal solo segretario la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove si trova il segretario;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un

membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È fatta salva la possibilità di attribuire un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, purché scelti tra soggetti esterni all'Associazione e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di organo collegiale è applicabile il precedente art. 11 in tema di audiovideoconferenza.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Clara Pulzoni

Carlo Brunetti (L.S.)